

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		e, per connessione ex articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984 (documento VII, n. 101); n. 139 del 1984 (documento VII, n. 102); n. 140 del 1984 (documento VII, n. 103) .	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24
AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell'articolo 36 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici (1548);		AGOSTINACCHIO PAOLO	21
MANNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125);		BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	3, 7, 8 10, 12, 14, 15, 16, 17
ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674);		DIGLIO PASQUALE	23
PATUELLI: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (3231);		GERMANÀ ANTONINO	22
		IANNI GUIDO	13, 20
		LOBIANCO ARCANGELO	23
		MANNUZZU SALVATORE	10, 11, 17, 18
		MENEGHETTI GIOACCHINO GIANNI	9, 12
		PATUELLI ANTONIO	6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 16, 19
		ZAMBON BRUNO	21
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3, 7, 8, 10 12, 14, 15, 16, 17
		Votazione segreta:	
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreoni, Antonellis, Bambi, Barca, Boncompagni, Cocco, Mora, Nebbia e Rindone sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Nicolini, Trabacchi, Rinaldi, Lops, Graduata, Riccardi, Zampieri, Mannuzzu e Mannino Antonino.

Seguito della discussione delle proposte di legge Agostinacchio ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici (1548); Mannuzzu ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125); Zambon ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674); Patuelli: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (3231); e, per connessione ex articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984 (documento VII, n. 101); n. 139 del 1984 (documento VII, n. 102); n. 140 del 1984 (documento VII, n. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Agostinacchio ed altri: « Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici »; Mannuzzu ed altri: « Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi »; Zambon ed altri: « Conversione dei contratti associativi in affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione »; Patuelli: « Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto »; e, per connessione ex articolo 108, quinto comma, del regolamento, delle sentenze della Corte costituzionale: n. 138 del 1984, n. 139 del 1984 e n. 140 del 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Non ho, ovviamente, nulla da aggiungere a quanto ho esposto durante lo svolgimento della relazione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Innanzitutto, desidero ringraziare il relatore per il lavoro che egli ha svolto nell'elaborazione del testo unificato, nonché tutti coloro i quali sono intervenuti nel dibattito che si è svolto nella seduta precedente, per il contributo che essi hanno dato ad un chiarimento, che speriamo sia definitivo, del testo medesimo.

Nel corso della seduta del 27 febbraio avevo chiesto una pausa di una settimana affinché il Governo potesse assumere una posizione definitiva sul provvedimento, dopo un coordinamento dei pareri delle amministrazioni interessate.

Mi accingo, dunque, a rendere nota la posizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come quella più adatta a precisare l'atteggiamento del Governo sul testo in discussione.

Premetto che le osservazioni avanzate dal Ministero di grazia e giustizia, condivise poi dalla Presidenza del Consiglio, di cui si è fatto cenno nella seduta di questa Commissione del 27 febbraio ultimo scorso, erano riferite al testo precedentemente licenziato dal Comitato ristretto nel novembre dello scorso anno e non a quello che è ora sottoposto alla Commissione stessa, che presenta su alcuni punti modifiche sostanziali a disposizioni che avevano formato oggetto delle osservazioni suddette.

Il Ministero dell'agricoltura, che aveva preso in considerazione le censure citate, condividendone alcune — tra le quali quelle che il Comitato ristretto ha poi autonomamente superato apportando le modificazioni già ricordate — e dissentendo su altre in quanto reputava valide le scelte operate, ritiene opportuno segnalare a codesta Commissione i termini delle osservazioni mosse nonché le proprie considerazioni, in modo che la Commissione stessa possa tenerle presenti nell'assumere le proprie determinazioni.

Ovviamente, data l'urgenza che la soluzione del problema presenta, il Governo è del parere che al progetto di legge in esame vada conservata la sede legislativa affinché esso possa essere licenziato al più presto.

Sul primo articolo, il Ministero di grazia e giustizia ha eccepito l'inutilità della norma interpretativa dato che: « la conversione del contratto associativo forma oggetto di un diritto potestativo ».

A tale proposito si è osservato che la norma proposta non appare pleonastica, date le contrastanti opinioni in dottrina

e, le incertezze giurisprudenziali in materia di inizio dell'operatività di tali diritti.

Sull'articolo 2 l'amministrazione della giustizia ha avanzato dubbi sull'individuazione di un limite temporale minimo, entro il quale il concedente deve dimostrare di avere dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, in quanto, partendo dal presupposto che spetti solo al giudice accertare l'adeguatezza di tale apporto, non dovrebbe essere posto al suo esame detto limite, che apparirebbe per altro anche ristretto, tanto che l'impegno del concedente potrebbe considerarsi strumentale per evitare la conversione.

Non si è condiviso tale assunto, ritenendo un elemento essenziale per la certezza del diritto la fissazione di un preciso punto di riferimento temporale, per altro giudicato congruo, per l'espressione di un giudizio di « adeguatezza ».

Lo stesso Ministero ha poi manifestato il suo dissenso sulla proposta di condizionare il diritto dell'imprenditore agricolo a titolo principale di opporsi alla conversione ad un accertamento amministrativo, al quale verrebbe poi ricollegata una presunzione favorevole, in quanto, avendo la Corte costituzionale riconosciuto a costui, « senza alcuna limitazione, il diritto di opporsi alla conversione » ed esistendo nel nostro ordinamento la definizione legale di tale imprenditore, non vi sarebbe « dubbio che, ricorrendo i presupposti per la sua applicazione, il concedente abbia, senza ulteriori condizioni, il diritto di opporsi alla conversione ».

Anche su tale punto il Ministero dell'agricoltura ha dissentito, in quanto ha reputato logica la norma proposta, che per altro trova un riscontro nell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 — quella che definisce l'imprenditore agricolo a titolo principale — la quale già demanda alle regioni il compito di accertare i requisiti del reddito ritratto dall'attività agricola e del tempo ad essa dedicato, ai fini del riconoscimento di detta qualifica ed in alcuni casi anche di quello della professionalità.

In merito all'articolo 3, è stata contestata l'attribuzione all'organo regionale del compito dell'accertamento e certificazione dell'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa in quanto esso dovrebbe essere riservato, secondo anche le indicazioni della Corte costituzionale, all'autorità giudiziaria.

Si è obiettato a tale eccezione con la stessa argomentazione svolta per il precedente rilievo, osservando per ambedue i casi che non era comunque (e non avrebbe potuto esserlo) precluso il diritto di impugnazione in sede giurisdizionale, da parte degli interessati, delle certificazioni ritenute illegittime o comunque lesive dei loro diritti.

Si ritiene di considerare al riguardo che potendo, in ipotesi, essere sufficiente per l'opposizione soltanto una certificazione che riconosca la qualifica di imprenditore a titolo principale, dato che a costui è riconosciuto sia pure *iuris tantum* il requisito dell'« adeguato apporto », l'articolo potrebbe essere emanato nel senso di prevedere il rilascio di due distinte certificazioni, una riferita a detta qualificazione e un'altra relativa all'adeguatezza dell'apporto.

Sul ricorso all'istituto del silenzio-rifiuto (che è stato poi abbandonato) contenuto nell'articolo 3, si è già detto e non occorre ripetersi.

Si segnala, per inciso, l'opportunità di variare al primo capoverso la dizione « conduzione dell'impresa agricola » (per adoperare lo stesso termine utilizzato nel primo comma del precedente articolo 2 e nella titolazione del successivo articolo 4, oltreché nel suo primo comma) con quella di « condirezione dell'impresa agricola ».

Sull'articolo 4 vi è stata una critica fondata sulla pretesa indeterminatezza dell'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa. Tale critica è stata confutata dal Ministero dell'agricoltura, che ha ritenuto tali parametri sostanzialmente razionali ed ha posto in evidenza la salvaguardia delle parti nella loro completa applicazione. Sarebbe auspicabile tuttavia che fossero apportate modifi-

che alla lettera *b*), per quanto concerne la casa colonica, ed alla lettera *d*), per quanto concerne la contabilità, nel senso di riferire i relativi parametri alla sola mezzadria.

Eccezioni sono state mosse dall'amministrazione della giustizia sulla costituzionalità delle norme contenute nell'articolo 5 che sovvertirebbero sul piano processuale la posizione delle parti e porterebbero termini di decadenza tali da rendere estremamente difficoltoso l'esercizio della tutela del diritto all'opposizione; la stessa, infine, ha ritenuto incomprensibile la disposizione contenuta nel penultimo comma del vecchio testo, che risulta peraltro eliminata.

Il Ministero dell'agricoltura non ha ravvisato vizi di illegittimità nella procedura ipotizzata per azionare l'opposizione; sarebbe comunque favorevole ad un allungamento dei termini fissati per il suo esercizio. Riterrebbe altresì utile un emendamento aggiuntivo all'articolo che prevedesse espressamente una pronuncia del giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, in attesa della conclusione del giudizio, fermo restando che gli effetti della richiesta di conversione in caso di rigetto dell'opposizione si producono, come stabilito dall'articolo 26, dall'inizio dell'annata agraria successiva alla richiesta stessa.

Il Ministero, inoltre, non ha condiviso le perplessità manifestate sull'attribuzione all'opponente dell'onere della prova, ritenendo la stessa consequenziale alla procedura prevista. Va considerato tuttavia a tale proposito che, per la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel caso che opponente sia un imprenditore a titolo principale, il quale « fino a prova contraria » si ritiene che abbia dato l'« adeguato apporto », la prova della insussistenza di tale requisito dovrebbe spettare al concessionario resistente.

Sull'articolo 6 il Ministero di grazia e giustizia ha rilevato che « gli effetti temporali della conversione sono già fissati nell'articolo 26 della legge n. 203. La sen-

tenza che accerta l'avvenuta conversione non può che riflettere tali effetti. L'articolo in questione è dunque sicuramente superfluo. Su tale rilievo non sono state avanzate osservazioni da parte del Ministero dell'agricoltura, che ha concordato sulla fondatezza dello stesso.

Sull'articolo 7 non sono state mosse eccezioni dal Ministero di grazia e giustizia, mentre quelle avanzate nel successivo articolo 8 sono da considerarsi superate dalla nuova formulazione dello stesso.

In ordine all'articolo 9, il suddetto Ministero ha obiettato che il richiamo alla lettera c) dell'articolo 29 della legge n. 203, nel fissare la durata del contratto non convertito, limiterebbe quest'ultima solo al caso dell'imprenditore che abbia dato un adeguato apporto e non considererebbe quello dell'imprenditore a titolo principale. Si è osservato che il comma aggiunto all'articolo 29 dell'articolo 2 del testo unificato sancisce l'applicabilità a detto imprenditore della norma di cui alla citata lettera c) del primo comma dello stesso articolo 29.

Il dicastero di grazia e giustizia ha considerato non chiara la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 10, ritenendo che non possano esservi giudizi in corso relativi alla causa di esclusione prevista dalla lettera c) dell'articolo 29 « visto che tale lettera viene introdotta, appunto, dalla legge stessa ». Non si è concordato su tale parere, tenuto conto che la norma si riferisce quanto meno alle vertenze che hanno dato luogo ai ricorsi alla Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 138 del 1984, nonché a quelle promosse dopo l'emana-zione di quest'ultima.

Sull'articolo 11 il Ministero di grazia e giustizia non ha mosso alcuna eccezione. Su di esso è però il Ministero dell'agricoltura che fa osservare l'opportunità che nella indicazione degli articoli ai quali si fa rinvio per l'applicazione ai contratti associativi non convertiti vengano eliminati i riferimenti agli articoli 4 e 5: il primo perché consentirebbe il rinnovo tacito del contratto associativo, in contrasto con lo spirito della legge e con

l'articolo 27 della stessa che vuole ricondurre all'affitto le varie forme contrattuali agrarie; il secondo perché già previsto nell'articolo 34 della legge n. 203.

L'articolo 12 nella vecchia formulazione aveva formato oggetto di critiche da parte del Ministero di grazia e giustizia, che ora possono considerarsi superate dal nuovo testo.

Conclusa in rapida sintesi l'esposizione delle eccezioni del Ministero di grazia e giustizia e delle osservazioni di quello dell'agricoltura, ci si rimette alla Commissione per una loro valutazione ed utilizzazione eventuale nella definitiva formulazione dell'articolato. A tale proposito preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo una breve sospensione della seduta per dar modo agli uffici di riprodurre e distribuire gli emendamenti testé preannunciati dal Governo.

ANTONIO PATUELLI. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Non voglio creare alcun ostacolo al regolare andamento dei lavori di questa Commissione; ma, vista la mole delle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo e visti anche gli emendamenti da esso preannunciati, ritengo che sarebbe più opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, dal momento che tale argomento è già iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Essendo state programmate due sedute in questa settimana, penso che nessuno possa ritenere dilatoria la mia proposta di rinviare a domani il seguito di questa discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Patuelli, quella da me proposta è soltanto una breve sospensione per dare modo agli uffici della Commissione di fotocopiare e distribuire gli emendamenti testé preannunciati dal Governo: è, dunque, una sospensione meramente tecnica.

Non che io ritenga inammissibile la sua proposta di rinvio, onorevole Patuelli; ma ritengo necessario fare procedere il

più possibile il nostro lavoro nella seduta odierna, se si vuole che il provvedimento sia votato nella seduta di domani (la quale, per altro, dovrebbe svolgersi quasi in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea).

Le chiedo, pertanto, se intende formalizzare la sua proposta di rinvio.

ANTONIO PATUELLI. Non intendo formalizzarla.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 10,15, riprende alle 10,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione).

L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Il termine utile per la richiesta di conversione è prorogato di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

1. 1.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario alla soppressione del primo articolo.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il

Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 1.

ANTONIO PATUELLI. Ho presentato l'emendamento 1. 1 perché il primo articolo sancisce l'automatismo della conversione in affitto su semplice richiesta del concessionario, pur in presenza di eventuali cause di esclusione per il concedente, con evidenti complicazioni attuative.

Il principio dell'automatismo, tra l'altro, non trova riscontro né nella legge n. 203 del 1982, né nella sentenza della Corte costituzionale.

Emerge, quindi, la volontà di incidere autoritativamente ed unilateralmente sulla sfera di diritti del concedente, ponendolo di fronte al fatto compiuto ed accollandogli totalmente l'onere della resistenza.

Non si comprende, poi, la *ratio* del secondo comma. Le richieste di conversione operate dai concessionari si sono concentrate, nella stragrande maggioranza dei casi, nel 1983 e nel 1984. Non vi è alcuno motivo di prorogare ancora il congruo termine di quattro anni sancito dalla legge n. 203 del 1982, a meno che non si ritenga — e ciò sarebbe grave — che il presente provvedimento possa valere come incentivo a nuove richieste di conversione ed a nuovo contenzioso poiché favorisce apertamente una sola delle parti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 87 del regolamento, il mantenimento dell'articolo, di cui l'onorevole Patuelli ha proposto la soppressione con l'emendamento 1. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Ulteriore caso di esclusione dalla conversione).

All'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« c) quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-ter ».

All'articolo 29 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista nella lettera c) del comma precedente si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalla certificazione di cui all'articolo 29-bis ».

L'onorevole Patuelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente: « dopo la lettera b) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono aggiunte le seguenti lettere:

" c) quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-ter;

d) quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. I requisiti di cui al citato articolo 12 devono accertarsi con riferimento al complesso aziendale o pluriaziendale condotto, ivi compreso il fondo o il podere oggetto del contratto associativo " ».

2. 1.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « sempre che abbia avuto l'effettiva disponibilità del fondo nel periodo indicato ».

2. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

2. 3.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « legge 9 maggio 1975, n. 153 », *aggiungere le parole:* « per le zone di montagna e svantaggiate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

2. 4.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti 2. 1, 2. 2 e 2. 4.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.3.

ANTONIO PATUELLI. Desidero sottolineare le ragioni per le quali voterò a favore degli emendamenti presentati all'articolo 2. La Corte costituzionale ha distinto due categorie di concedenti che non sono soggetti alla conversione legale: in primo luogo, l'imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1975; in secondo luogo, l'imprenditore che ha dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa mezzadrile. La norma contenuta nell'articolo 2, aggirando quanto affermato in proposito dalla Corte costituzionale, confonde le due categorie, richiedendo che l'imprenditore agricolo a titolo principale, oltre ad essere provvisto dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge n. 12 della legge n. 153 del 1975, dimostri anche l'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa mezzadrile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3 del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

GIOVANNI MENEGHETTI. Non riesco a capire per quale motivo il relatore sia contrario a questo emendamento, che ho presentato per completare la dizione dell'articolo 2, affinché non vi siano disparità di trattamento tra le zone in cui opera la legge n. 153 del 1975 e le zone in cui opera invece la legge n. 352 del 1976. Infatti quest'ultima stabilisce che imprenditori a titolo principale nelle zone di montagna e svantaggiate siano coloro che presentano caratteristiche diverse rispetto agli imprenditori di cui all'articolo 12 della legge n. 153.

ANTONIO PATUELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Meneghetti 2. 4, in quanto le osservazioni espresse dal presentatore mi sembrano convincenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale).

Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 29-bis. — Ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 29, la Regione accerta e certifica motivatamente la sussistenza, in capo al concedente, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'adeguato apporto dello stesso alla conduzione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione da almeno due

anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 29-ter.

La Regione provvede all'accertamento, previa istruttoria, sentite le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 45.

Detta certificazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente ».

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 29-bis. — Ai fini della sussistenza dei requisiti di adeguato apporto di cui alla lettera c) del precedente articolo 29, la regione, su richiesta di uno dei contraenti, esprime motivato parere entro novanta giorni dalla richiesta stessa sentite le parti le quali possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45 della presente legge ».

3.1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « articolo 29-bis », e fino alle parole: « dell'articolo 29 » aggiungere le seguenti parole: « Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista nella lettera c) dell'articolo 29 si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalla certificazione di cui al successivo comma del presente articolo. Ai fini del comma precedente ».

3. 2.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3. 2:

Sostituire le parole: « dalla certificazione » con le parole: « dalle certificazioni ».

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « sempre che abbia avuto l'effettiva disponibilità del fondo nel periodo indicato ».

3. 3.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Detta certificazione deve essere rilasciata entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente. Trascorso tale termine, la richiesta si intende accolta ».

3. 4.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, primo capoverso, sostituire le parole da: « della qualifica » *fino al termine del capoverso con le seguenti:* « da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge, sia della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione in conformità a quanto stabilito nell'articolo 29-ter ».

3. 5.

All'articolo 3, terzo capoverso, sostituire le parole: « detta certificazione deve » *con le seguenti:* « dette certificazioni devono ».

3. 6.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 3. 1, favorevole al subemendamento Diglio, contrario agli emendamenti 3. 3 e 3. 4, favorevole agli emendamenti 3. 5 e 3. 6.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore ed esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3. 2 del relatore.

ANTONIO PATUELLI. Il mio emendamento 3. 1 tende ad evitare una formulazione che non tiene conto di una serie di considerazioni: in primo luogo, si deve restituire al giudice ordinario con pienezza di poteri l'accertamento dell'adeguato apporto in capo al concedente, in quanto la materia inerisce alla sfera dei diritti soggettivi; in secondo luogo, si evita il conflitto di competenza e di giudizio tra il giudice amministrativo e quello ordinario, riservando a quest'ultimo la cognizione in modo esclusivo dei presupposti legittimanti o meno la conversione; in terzo luogo, l'intervento della regione può al limite giustificarsi nell'espressione di un parere, non di altro. Questo è il senso dell'emendamento sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento Patuelli 3. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Diglio all'emendamento 3. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruni 3. 2, con la modifica testé apporata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 3. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 3. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 6, accettato dal relatore.

(È approvato).

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'articolo 3.

ANTONIO PATUELLI. Voterò contro l'articolo 3 per le ragioni già espresse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).

Dopo l'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 29-ter:

« Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzioni del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria parziaria da parte del conce-

dente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso ».

Gli onorevoli Ianni, Cocco e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), dopo le parole: « effettiva partecipazione » aggiungere la parola: « personale ».

4. 1.

L'onorevole Ianni ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), dopo le parole: « investimenti fissi » aggiungere le parole: « secondo i moderni canoni della tecnica ».

4. 9.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sub lettera a), sopprimere le parole: « in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzioni del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona ».

4. 2.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b), dopo le parole: « fabbricati aziendali » aggiungere le parole: « ove siano oggetto della concessione ».

4. 7.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sub lettera d), sopprimere la parola: « regolare ».

4. 3.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla lettera b), dopo le parole: « della casa colonica » le seguenti: « nei contratti di mezzadria ».

4. 6.

Aggiungere alla lettera d), dopo le parole: « del concedente stesso » le seguenti: « nei contratti di mezzadria e negli altri contratti associativi ».

4. 8.

L'onorevole Diglio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4. 8:

Aggiungere, dopo le parole: « nei contratti di mezzadria e » le parole: « quando risulti dall'accordo delle parti ».

Gli onorevoli Ianni, Cocco e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

« e) effettiva praticabilità dell'accesso ai contributi comunitari, nazionali, regionali che possono spettare all'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione ».

4. 4.

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è riservato alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie ».

4. 5.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 4. 1, 4. 9, 4. 2, 4. 3, 4. 4 e 4. 5. Mi dichiaro, invece, favorevole agli emendamenti 4. 7 (preferendolo, per la sua maggiore chiarezza, all'emendamento 4. 6, che invito il Governo a ritirare) e 4. 8, nonché al subemendamento Diglio all'emendamento 4. 8.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario

agli emendamenti 4. 1, 4. 9, 4. 2, 4. 3, 4. 4 e 4. 5. Dichiaro altresì di ritirare — accogliendo l'invito del relatore — l'emendamento 4. 6 e di essere favorevole all'emendamento 4. 7 ed al subemendamento presentato dall'onorevole Diglio all'emendamento 4. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ianni 4. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIOVANNI MENEGHETTI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul mio emendamento 4. 2 perché non capisco come si possa pensare — secondo quanto è scritto alla lettera a) dell'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto — di prendere a parametro le retribuzioni medie delle imprese agricole della zona.

Certo, se ci si riferisse alle retribuzioni dei coltivatori diretti della zona vicina, potrei anche ritirare il mio emendamento. E del resto tale mi sembrò l'interpretazione datami dal relatore in sede di Comitato ristretto (anche se ora, leggendo il testo in esame, ho qualche dubbio che la suddetta interpretazione valga per l'onorevole Bruni).

Non vorrei che i parametri fossero riferiti alle retribuzioni del lavoro dipendente, perché tale concetto sarebbe inaccettabile nella gestione di un'impresa.

ANTONIO PATUELLI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Meneghetti 4. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 4. 2 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Diglio 4. 7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 4. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Diglio all'emendamento del Governo 4.8 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 8 con la modifica testé apporata, accettato dal relatore.

(È approvato).

GUIDO IANNI. Invito la Commissione a votare a favore del nostro emendamento 4. 4. Mi sembra che, nel momento in cui si definiscono le caratteristiche dell'adeguato apporto, non possa mancare il riferimento alla condizione che crea il concedente affinché l'azienda possa effettivamente accedere ai contributi comunali, nazionali e regionali, tenendo presente che oggi qualunque programma di sviluppo agricolo necessita dell'apporto di tali contributi. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 4. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANTONIO PATUELLI. Richiamo l'attenzione sul mio emendamento 4. 5, in quanto ritengo che debba essere espressamente definita la competenza del giudice ordinario ad accettare l'esistenza o meno dei presupposti che legittimano la conversione legale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 4. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Opposizione del concedente - Onere della prova).

Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 33-bis:

« L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei novanta giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46 ».

L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « l'opposizione del concedente » a: « richiesta del concessionario ».

5. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma la parola: « sessanta » con: « novanta » e al secondo comma la parola: « novanta » con: « centoventi ».

5. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'inizio del procedimento l'autorità giudiziaria adita regola ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile i rapporti tra il concedente ed il concessionario, fermo restando, in caso di soccombenza dell'opponente alla conversione, l'effetto della sentenza dall'inizio dell'annata agraria successiva alla richiesta di conversione o dalla data di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

5. 3.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 5. 1 e 5. 3, mentre sono favorevole all'emendamento 5. 2.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento 5. 1. Invito altresì la Commissione a votare a favore degli emendamenti del Governo 5. 2 e 5. 3.

ANTONIO PATUELLI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul mio emendamento 5. 1. L'articolo 5, nella sua formulazione, rende automatica la conversione del contratto associativo in affitto non riconoscendo alcun valore all'opposizione del concedente che, pur contrastando la richiesta del concessionario, per carenza delle condizioni soggettive ed oggettive si vede trasformare il contratto con effetto immediato. Si sovvertono così i principi generali del processo civile. Queste sono le ragioni per le quali ho presentato tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 5. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 2, favorevole il relatore.

(È approvato).

ANTONIO PATUELLI. Mi sembra sorprendente la differenza tra la valutazione

del relatore e quella del Governo sull'emendamento 5. 3.

Ritengo infatti che esso sia cautelativo, di rispetto dei diritti soggettivi e del complesso delle garanzie verso i diritti individuali. Conseguentemente voterò a favore dell'emendamento governativo, non mancando però di sottolineare la mia sorpresa per questo atteggiamento del relatore, che pone effettivi interrogativi sulla gestione politica di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 3, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Definizione delle controversie).

La sentenza che definisce le controversie in materia di conversione dei contratti associativi in affitto, ai sensi della presente legge e degli articoli 25 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha in ogni caso carattere dichiarativo e produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla dichiarazione di conversione o dalla data di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Scorte).

Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente articolo 35-bis:

« Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6 per cento del valore di tali beni.

In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente ».

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « qualora il concedente » aggiungere le parole: « entro 60 giorni ».

7. 1.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.
Mi dichiaro contrario all'emendamento 7. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 7. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Enti e società).

Agli enti pubblici ed alle società, fuori dai casi previsti nell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme degli articoli 29, ultimo comma, e 29-bis, ma soltanto quelle dell'articolo 29, lettera c), e 29-ter della legge 3 maggio 1982, n. 203.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8. 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la parola: « pubblici ».

8. 2.

Sostituire le parole: « degli articoli 29, ultimo comma, e 29-bis » con le seguenti parole: « dell'articolo 29-bis ».

8. 3.

Sopprimere le seguenti parole: « ma soltanto quelle dell'articolo 29, lettera c) e 29-ter della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

8. 4.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.
Mi dichiaro contrario all'emendamento 8. 1 e invito la Commissione ad approvare i miei emendamenti 8. 2, 8. 3 e 8. 4.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8. 1, mentre mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 8. 2, 8. 3 e 8. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 8. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 2, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 3, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 4, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Durata dei contratti associativi non convertiti).

All'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29 ».

Gli onorevoli Ianni, Cocco e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera *b*) sostituire le parole: « dieci anni » con le parole: « quindici anni ».

9. 1.

L'onorevole Patuelli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9 le parole: « previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 29 ».

tuite dalle seguenti: « previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 29 ».

9. 2.

ANTONIO PATUELLI. Per quest'emendamento richiamo le osservazioni già fatte a proposito dell'articolo 2, ad esso direttamente collegato.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ad ambedue gli emendamenti.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo si dichiara contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianni ed altri 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patuelli 9. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Competenze).

Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può

proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ed esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 416 del codice di procedura civile entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni » con le parole: « le parti possono anche proporre domande riconvenzionali ed eccezioni ».

10. 1.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 10. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Rinvio).

All'articolo 38 della legge 3 maggio 1982, n. 203, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nonché le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 35, 37 e 46, sesto comma ».

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i numeri: « 4 » e « 5 ».

11. 2.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.
Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Mi dichiaro contrario all'emendamento Meneghetti ed invito la Commissione ad approvare la proposta del Governo che è solo parzialmente soppressiva.

SALVATORE MANNUZZU. Mi stupisce la posizione del relatore: non capisco il motivo per cui si debba escludere l'applicabilità ai contratti associativi non convertiti di norme di grosso rilievo, come quella riguardante i miglioramenti del fondo, su cui, per altro, il Governo concorda. Ciò rientra non solo nell'interesse del contratto associativo, ma nell'interesse generale dell'economia.

Invito, pertanto, il relatore a riflettere sul proprio parere sugli emendamenti.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI, *Relatore*.
Il parere che ho espresso è legato al fatto che il problema trattato da questo articolo è già stato previsto dall'articolo 38 della legge n. 203 del 3 maggio 1982. Non ritengo perciò opportuno riaprire una serie di problemi connessi a decisioni già assunte, anche perché buona parte degli articoli di quella legge sono legati al problema dell'affitto e non a quello della mezzadria, di cui invece ci stiamo occupando in questo momento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti 11. 1, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 11 deve intendersi, pertanto, soppresso.

In seguito alla votazione risulta precluso l'emendamento 11. 2.

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Effetti).

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetti di controversie giudiziarie, che non siano definiti con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Modifica ed integrazioni alla legge n. 203 del 1982 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE MANNUZZU. Mi pare che questo provvedimento contenga delle acquisizioni interessanti e rilevanti, degli elementi positivi, ai quali si contrappongono elementi di insoddisfazione. Pertanto, il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione del provvedimento medesimo.

Quanto agli elementi di insoddisfazione, mi pare che essi dipendano, in sostanza, da un errore di lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984. In tale sentenza — sulla quale ci siamo basati nell'elaborazione del testo unificato in discussione — si rileva come l'assenteismo sia una prassi diffusa nei contratti associativi in agricoltura. Troppe volte — è scritto in sostanza nella

sentenza sopra menzionata — il concedente è un imprenditore soltanto nominale il quale percepisce una mera rendita. Vi è tuttavia — osserva la Corte costituzionale — un'eccezione allorquando da parte del concedente vi sia un apporto adeguato alla condirezione dell'impresa.

Una specie di questo *genus* dell'apporto adeguato è dato dal caso dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Fra l'imprenditore agricolo a titolo principale, concedente in un rapporto associativo agrario, ed altro concedente non imprenditore a titolo principale ma che tuttavia dia un « apporto adeguato » non vi sono differenze qualitative.

Compito del legislatore era quindi, a mio parere, soltanto di stabilire che cosa debba intendersi per « apporto adeguato ».

Invece, nella normativa che stiamo per votare si è realizzato una sorta di privilegio per l'imprenditore agricolo a titolo principale, con una presunzione relativa a suo favore. Ciò mi pare comporti una valenza negativa di cui non si può non tenere conto.

Tuttavia tale indirizzo viene moderato da un'interessante specificazione dei termini dell'adeguatezza del rapporto agricolo imprenditoriale. Mi riferisco ai collegamenti tra l'articolo 3 e l'articolo 4, i quali costituiscono una sorta di raccordo tra la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ed i caratteri professionali specifici che devono essergli propri affinché la presunzione operi a suo favore. Tale raccordo dà al provvedimento una valenza sostanzialmente positiva.

Va poi segnato all'attivo anche il fatto che sia stato ribadito il principio — già contenuto nella legge n. 203 del 1982 — secondo cui la conversione opera di diritto in base alla richiesta del concessionario, cioè il principio cosiddetto « dell'automaticità della conversione », di guisa che quelle che stiamo per votare definitivamente sono, in questo senso, disposizioni di carattere interpretativo.

Vi è, infine, l'urgenza di risolvere, dettando disposizioni chiare, dei quesiti i quali vengono posti sia dai soggetti so-

ciali interessati a questa problematica, sia dalla magistratura, che ne viene investita nelle ipotesi di controversie.

Questi mi sembrano essere — molto sinteticamente — gli elementi negativi e positivi del testo unificato che stiamo per votare. Questi mi sembrano essere i livelli della mediazione in cui si è operato: livelli che non sono né alti, né bassi.

Il gruppo della sinistra indipendente ritiene di avere dato un contributo a tale mediazione, che ci auguravamo raggiungesse livelli più soddisfacenti ed adeguati senza la concessione di un privilegio — che è fuori dalle linee direttive del nostro ordinamento giuridico così come sono state ravvisate dalla Corte costituzionale — a favore dell'imprenditore agricolo a titolo principale che sia concedente. Pertanto, il gruppo della sinistra indipendente ritiene di dover ribadire la propria posizione attraverso l'astensione dalla votazione finale del provvedimento.

ANTONIO PATUELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho la sensazione che il voto che la Commissione si accinge ad esprimere non chiuderà — purtroppo — una questione, quale è quella dei patti agrari, che ormai si trascina da diverse decine di anni.

Ho la sensazione che il testo che sarà approvato oggi abbia in sé nuove ed al tempo stesso antiche (seppure minori rispetto al primo testo elaborato dal Comitato ristretto) contraddizioni, anche in termini legislativi, con i principi generali del nostro ordinamento giuridico e con alcune norme costituzionali. Ed ho il timore che di nuovo nascerà un contenzioso di fronte ai tribunali della Repubblica ed alla stessa Corte costituzionale, con la conseguenza di una nuova, necessitata ripresa della discussione di questo testo unificato se il Senato non provvederà a riprendere in esame — come io, invece, reputo opportuno — in seconda ed ancora più saggia lettura il lavoro che è stato svolto finora da questa Camera.

Le mie impressioni erano ancora più negative quando intervenni, diversi mesi fa, nel dibattito sul testo originario del Comitato ristretto.

Molte delle osservazioni che espressi in quella occasione — e che furono, in un primo momento, confutate anche da autorevoli colleghi di questa Commissione — hanno poi avuto maggior ascolto sia da parte del relatore che del Comitato ristretto.

Di conseguenza, siamo ora di fronte ad un testo che stride meno non solo con le nostre valutazioni, ma anche con i principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale, in base ai quali stiamo legiferando.

Desidero aggiungere che ho trovato conforto, questa mattina, nell'ascoltare, dalla voce del sottosegretario Zurlo, le valutazioni espresse dal Ministero di grazia e giustizia e fatte proprie, successivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali valutazioni — relative, da parte del Ministero di grazia e giustizia, all'originario testo del Comitato ristretto — mi sono sembrate riecheggiare diverse ed importanti valutazioni critiche da me espresse qualche mese fa sul medesimo testo.

Le questioni cui dette valutazioni si riferivano in gran parte non sono state poste come emendamenti dal Governo proprio perché l'iniziativa liberale e l'attenzione del relatore e del Comitato ristretto hanno permesso di modificare, in data odierna, il testo originario del Comitato ristretto. Ciò è la prova che il tempo che la Commissione ha impiegato nella discussione di questo provvedimento non è andato sprecato e non è stato soltanto il frutto di continue richieste di dilazioni e di approfondimenti, in particolare da parte liberale (come è stato sostenuto, anche durante la scorsa settimana, in alcuni polemici interventi in questa Commissione), bensì, da un lato, ha favorito l'approfondimento della materia e, dall'altro, ha evitato l'approvazione di norme talvolta palesemente contrarie agli indirizzi generali del nostro sistema politico.

Il dibattito di questa mattina è stato il momento più vivificante delle discussioni svoltesi in questi mesi; in tale dibattito sono emerse (e talvolta si sono scontrate) diverse valutazioni di principio

inerenti alle varie filosofie che non solo in questa legislatura hanno avuto modo di confrontarsi dialetticamente.

La mia opinione è che la reiezione degli emendamenti presentati dal gruppo liberale ha confermato l'esistenza di una alterazione di rapporto tra i diritti del concedente e quelli del concessionario, con un sostanziale, ulteriore tentativo di ridimensionare i diritti soggettivi del concedente. Questa alterazione contraddice i principi generali del nostro sistema e riapre di fronte ai tribunali della Repubblica quel contenzioso che invece la sentenza della Corte costituzionale aveva in larga parte sanato; riapre inoltre una questione che è stata sempre discussa nel corso di varie legislature. Il fatto che non siano stati accolti gli emendamenti del gruppo liberale è la ragione non occasionale ma di principio, di fondo, che mi costringe a votare contro questo provvedimento.

Non ritornerò sui singoli articoli e sui principali punti (a cominciare dagli articoli 1 e 3) che motivano il nostro voto contrario. Tale voto è sicuramente sofferto, ma convinto: è sofferto perché in questi mesi abbiamo evitato alcune soluzioni ancora più gravemente lesive dei diritti individuali, mentre il testo attuale contiene a tale proposito alcuni aspetti migliorativi.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista avrebbe preferito un provvedimento più rigoroso nell'individuare la figura dell'imprenditore reale nella nostra agricoltura (così come aveva raccomandato la stessa Corte costituzionale allorché aveva definito l'imprenditore come colui che dà un « adeguato apporto ») in chi si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo o in chi partecipi effettivamente a tale coltivazione. Notiamo che in questa direzione vi sono alcune manchevolezze nel testo che ci accingiamo a votare. Ci eravamo fatti portatori di una proposta tendente ad uniformare il testo alle esigenze espresse dalla Corte costituzionale, tendenze che ci sembravano abbastanza legittime.

Tuttavia riteniamo di aver conseguito un importante risultato, quello cioè di aver creato delle condizioni minime (sottolineo questo elemento: « condizioni minime ») per differenziare l'imprenditore a titolo principale — cioè colui che dà un adeguato apporto — dal concedente assenteista. Credo che un'eventuale ulteriore modifica difenderebbe il concedente assenteista e mi sembra che ciò non rientri nella logica e negli interessi di alcuno.

Aggiungo che vi sono due elementi positivi. Il primo è l'aver individuato con precisione l'insorgere del diritto alla trasformazione, che è determinato dall'articolo 1; questo era uno degli orientamenti che la Corte costituzionale aveva giudicato plausibile e giustificabile, volendolo il legislatore.

Il secondo elemento positivo è l'aver affidato alle regioni non solo la certificazione, così come è avvenuto sino ad oggi in base alla legge n. 153 (e sappiamo tutti che queste certificazioni spesso non rispondevano assolutamente alle condizioni reali di esercizio della funzione di imprenditore nell'azienda), ma anche l'accertamento delle condizioni reali dell'imprenditore ed una certificazione motivata al riguardo. Nelle condizioni previste dalla legge n. 153 sull'imprenditore a titolo principale, la ragione per cui si individuava tale figura era collegata all'esigenza di godere dei benefici di intervento sia attraverso i provvedimenti comunitari sia attraverso quelli nazionali, per promuovere lo sviluppo agricolo. In questa situazione, invece, ci troviamo nella necessità di individuare l'imprenditore a titolo principale in quel concedente che partecipa efficacemente alla coltivazione del fondo oggetto della richiesta di conversione.

Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista, tenendo presente che abbiamo individuato alcune certezze alle quali possono fare riferimento sia le parti sociali sia gli operatori della giustizia, che attendevano da mesi un pronunciamento da parte del Parlamento. A questo punto è possibile risolvere un contenzioso che, allo stato at-

tuale, interessa oltre 5 mila famiglie, perché questo è il numero di mezzadri o di appartenenti ad altre categorie attualmente in causa; inoltre, si può finalmente porre il ministro dell'agricoltura nella condizione di definire il testo unico sui patti agrari, così come stabilito dall'articolo 60 della legge n. 203 del 1982.

BRUNO ZAMBON. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame. Credo che le motivazioni che ci inducono ad esprimere voto favorevole siano dettate dalla lunga e meditata riflessione che abbiamo svolto sulle proposte di legge presentate — e di cui anch'io sono stato firmatario — per cercare di superare alcune situazioni sorte dopo l'approvazione della legge n. 203 del 1982.

È stato compiuto uno sforzo per cercare di definire la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (richiamata da questo provvedimento e dalle sentenze della Corte costituzionale) e l'adeguato apporto strettamente collegato alla figura dell'imprenditore stesso, al fine di superare un contenzioso in corso che non giova a nessuno; per questo superamento si rendono necessarie alcune certezze.

Ritengo che la meditata riflessione svolta dal Comitato ristretto, oggetto di un confronto aperto con le organizzazioni professionali e con le forze politiche, abbia prodotto come risultato il voto che oggi ci accingiamo ad esprimere. Mi sembra che il risultato sia positivo e sono convinto che questo provvedimento dia una risposta ad alcune attese circa gli obiettivi che la legge n. 203 si era prefissa.

Nella sostanza, il complesso della legge affronta questi problemi. Ecco perché è auspicabile non solo che vi sia il voto favorevole di tutta la Commissione, ma anche che il provvedimento abbia un iter rapido presso l'altro ramo del Parlamento, in considerazione delle attese degli appartenenti all'intero settore che non meritano certo di essere ulteriormente dimenticati.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Certamente non posso condividere le previsioni eccessivamente ottimistiche espresse dai colleghi che mi hanno preceduto circa gli effetti del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare. Infatti, la conversione dei rapporti associativi in rapporti di affitto non era espressamente prevista nella legge n. 203 del 1982, ma poteva essere dedotta dal contesto, nel senso che in base al combinato disposto di alcune normative si arrivava, secondo un'interpretazione, alla conclusione della esistenza dell'automaticità. Secondo altri, la conclusione era diversa, intendendosi che già nel 1982 il legislatore aveva espressamente previsto determinati requisiti soggettivi ed oggettivi per la conversione dei contratti associativi in contratti di affitto.

La Corte costituzionale, procedendo in maniera ineccepibile perché si è attenuta a principi generali dai quali non è possibile prescindere, ha sottoposto la trasformazione del rapporto associativo in rapporto di affitto all'esistenza di determinate condizioni soggettive e requisiti oggettivi già previsti dalla citata legge n. 203.

Il Parlamento avrebbe dovuto, pertanto, adeguare la legge n. 203 ai principi sanciti dalla Corte costituzionale; invece la nostra Commissione ha addirittura superato quei principi generali stabiliti dalla Suprema Corte, precisando ciò che il legislatore nel 1982 non aveva detto. L'articolo 26 deve interpretarsi nel senso che i contratti associativi si verificano di diritto a seguito della comunicazione del richiedente con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Ora, che senso ha condizionare la conversione all'esistenza di determinati requisiti se poi facciamo discendere la conversione direttamente dalla dichiarazione del conduttore? Di fatto abbiamo realizzato così una disparità nell'ambito del rapporto contrattuale che non può non essere sottoposta nuovamente al giudizio della Corte costituzionale.

Alcuni colleghi hanno motivato il proprio voto favorevole al provvedimento in

esame affermando che finalmente vengono eliminate le controversie tra le parti. Non concordo con questi colleghi perché, a mio giudizio, ci stiamo avviando verso la totale paralisi di questo tipo di contratti, nel senso che creiamo le premesse per la loro inefficacia. Purtroppo, quando ci accingiamo a votare non sempre teniamo conto di alcune regole fondamentali.

Tutti riconoscono l'esistenza di una situazione di conflittualità tra concedenti e mezzadri; ebbene sono convinto che tale situazione continuerà ad esistere e, anche quando gli organi preposti a giudicare dovranno pronunziarsi, essi sicuramente dichiareranno non manifestamente infondate le eventuali dichiarazioni e così il contenzioso non sarà superato.

Sarebbe stato più opportuno — ed era questo il senso della proposta di legge presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale — stabilire un termine iniziale che facesse seguito alla verifica da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro analogo organo. Non intendiamo sostenere tesi in favore di una delle parti contrattuali, ma semplicemente in favore dell'economia. Infatti, il più grande problema dell'agricoltura è rappresentato dall'incertezza del futuro e dall'impossibilità in molti casi di recuperare le materie prime e di utilizzarle secondo gli scopi e l'ottica di una moderna imprenditoria agricola.

Invece, ci siamo limitati ad arrestare un processo di sviluppo che avremmo dovuto favorire, secondo le direttrici comunitarie (mi meraviglia la posizione assunta dalla sinistra a tale riguardo).

Come ho detto in precedenza, avremmo dovuto dare la possibilità alle singole parti di incontrarsi davanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per verificare la sussistenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi; invece — in base al metodo che si è deciso di adottare — si verificheranno impugnazioni che aumenteranno il contenzioso.

È evidente che si verificheranno transazioni sfavorevoli per le singole parti le quali paralizzarono, a loro volta, ogni

discorso relativo all'ammodernamento delle strutture aziendali: l'affittuario sarà costretto a rispondere alle numerose richieste di documentazioni da parte dell'ispettorato. Pertanto, le conversioni, che avrebbero dovuto essere successive alle ristrutturazioni, non vi saranno.

Dunque, l'articolo 1, anziché agevolare i rapporti tra concedenti e mezzadri, contribuisce in maniera notevole all'aggravarsi della conflittualità tra le due categorie interessate.

Per quanto attiene, poi, a certe modifiche procedurali introdotte nel testo unificato, ci sembra che da esse debbano dedursi spunti di netta incostituzionalità a motivo della diversità di trattamento tra le parti nell'ambito di uno stesso processo. Mi riferisco alla possibilità di deduzioni che è stata concessa al convenuto in un processo avente per oggetto questa materia: possibilità che non è accettabile dal momento che il rito del lavoro è incentrabile su altri principi.

Le disparità di trattamento alle quali ho fatto cenno non potranno non aggravare lo stato di paralisi che, purtroppo, già caratterizza il settore, e non incidere negativamente sulla situazione di crisi generale dell'agricoltura italiana.

Sono queste le motivazioni — per altro già ampiamente espresse nel corso del dibattito precedente a questa discussione in sede legislativa — che inducono il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a votare contro un provvedimento che aggrava la conflittualità nel settore e non risolve i problemi dei concedenti e quelli dei mezzadri.

ANTONINO GERMANÀ. Il voto finale che questa Commissione si accinge ad esprimere sul testo unificato testé discusso non porrà termine — a mio avviso — alle polemiche ed alle divergenze emerse durante l'esame in sede legislativa.

Il testo che risulterà approvato dalla nostra Commissione, infatti, introdurrà sicuramente materia per un contenzioso del quale si occuperanno sia la magistratura

ordinaria sia la Corte costituzionale, che ancora una volta sarà chiamata a pronunciarsi.

Pertanto, mi auguro che la materia possa essere meglio approfondita e modificata durante la discussione al Senato ed annunzio il voto contrario del gruppo repubblicano.

ARCANGELO LOBIANCO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno prendere la parola per dichiarazione di voto dopo gli interventi di alcuni membri della Commissione.

Desidero esprimere il mio personale compiacimento per il modo in cui è stata condotta questa discussione, durante la quale gli aspetti economico-legislativi della materia in oggetto hanno prevalso sugli aspetti puramente sociali.

Dichiaro il mio voto favorevole a questo provvedimento perché vedo in esso il contemperamento di interessi contrapposti, in una logica di equità e nel rispetto tanto delle indicazioni della Corte costituzionale quanto del diritto-dovere del Parlamento.

Ritengo di poter affermare che sono stati rispettati i principi generali del nostro ordinamento giuridico relativamente ad un tipo di rapporti già in essere. Non bisogna dimenticare, infatti, che la figura del contratto di mezzadria non ha più valenza nel nostro ordinamento giuridico essendo stata a suo tempo vietata la instaurazione di nuovi contratti di mezzadria.

Il testo unificato che ci accingiamo a votare servirà a sbloccare la situazione di contenzioso in atto, tenendo conto dell'accordo cui non si è potuto dare attuazione in quanto si era tentato di ampliarlo ad altre materie (come quella dell'affitto).

Questo provvedimento tiene conto dell'accordo di massima raggiunto tra le organizzazioni professionali a ciò legittimate.

Desidero, a tale proposito, assicurare ai colleghi di questa Commissione — per essere io, al di là della mia funzione di parlamentare, un esponente del mondo sindacale in agricoltura — che il clima

attuale dei rapporti tra le parti sociali non è più quello di un tempo, grazie anche alla mediazione delle organizzazioni professionali. Infatti, il contenzioso su questa materia, pur se può apparire complesso, tuttavia è relativo soltanto ad alcune zone del nostro paese e, d'altronde, è dovuto ad un'erronea interpretazione che di esso fu data a suo tempo e che, invece, oggi va man mano ridimensionandosi.

Quanto al nostro atteggiamento ed alla nostra « gestione » di questa discussione, credo di poter affermare con coscienza che essi non sono stati condizionati da preoccupazioni politico-elettorali, bensì sono stati ispirati da motivi di equità in una visione di libera imprenditorialità.

Quando si auspica una positiva collocazione dell'impresa nel mercato ed una maggiore imprenditorialità, bisogna tenere conto del fatto che chi gestisce l'azienda non può svolgere una piena imprenditorialità se non ha assunto la completa gestione dell'azienda stessa. Perciò diventa contraddittoria la cogestione di un altro soggetto nell'impresa, se non si vuole mortificare la volontà dell'imprenditore agricolo che intende svolgere a pieno titolo la sua attività.

In tale ottica — priva ormai di tutte le remore del passato e tesa, invece, ad unificare le azioni degli imprenditori in una visione molto più vasta del mercato — riteniamo che questo provvedimento possa contribuire ad aumentare il potere contrattuale degli imprenditori stessi e soprattutto l'attività degli affittuari e dei gestori di questi tipi di contratti.

PASQUALE DIGLIO. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento per due ordini di motivi: in primo luogo, perché ritiene indispensabile un impegno politico di tutte le forze parlamentari per fare finalmente chiarezza sull'argomento in discussione, anche per evitare il sorgere di problemi di carattere giuridico come quelli che fino ad oggi sono emersi; in secondo luogo, perché ritiene necessario creare le condizioni che consentano a poco a poco

di superare vecchi meccanismi e strutture tecnico-economiche le quali certamente non possono favorire lo sviluppo dell'economia agricola nel nostro paese.

Alla luce di queste considerazioni, il gruppo socialista non può non sottolineare il grande senso di equilibrio che ha caratterizzato la valutazione complessiva di questo provvedimento da parte della nostra Commissione e che lo induce, ora, ad esprimere voto favorevole al testo unificato.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno sarà votato subito a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Agostinacchio ed altri (1548); Mannuzzu ed altri (2125); Zambon ed altri (2674); Patuelli (3231) in

un testo unificato e con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge n. 203 del 1982, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi » (1548-2125-2674-3231):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio, Barzanti, Bellini, Binelli, Bruni, Campagnoli, Diglio, Fittante, Germanà, Graduata, Ianni, Lobianco, Lops, Mannino Antonino, Meneghetti, Nicolini, Patuelli, Pellizzari, Poli, Rabino, Riccardi, Rinaldi, Toma, Trabacchi, Urso, Zambon, Zampieri e Zuech.

Si è astenuto:

Mannuzzu.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO